



## Ordinanza sulla formazione continua (OFCo)

del 24 febbraio 2016

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 12 capoverso 3, 16 capoverso 2 e 20 della legge del 20 giugno 2014<sup>1</sup> sulla formazione continua (LFCo),

*ordina:*

### **Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua**

(art. 12 cpv. 3 LFCo)

#### **Art. 1** Organizzazioni della formazione continua

<sup>1</sup> Le organizzazioni della formazione continua che possono essere sostenute finanziariamente dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 12 LFCo devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 12 capoverso 2 LFCo, le seguenti condizioni:

- a. occuparsi prevalentemente di questioni riguardanti la formazione continua;
- b. fornire prestazioni di livello sovraordinato a beneficio della formazione continua.

<sup>2</sup> Un'organizzazione della formazione continua è attiva a livello nazionale se è attiva nella Svizzera italiana, tedesca e francese e se le attività che svolge esplicano effetti sovregionali, segnatamente in più regioni linguistiche.

#### **Art. 2** Prestazioni sostenute

<sup>1</sup> Possono essere sostenute con aiuti finanziari le seguenti prestazioni:

- a. informazione del pubblico su temi della formazione continua, in particolare misure di sensibilizzazione all'apprendimento permanente;
- b. prestazioni di coordinamento volte a rafforzare il sistema della formazione continua, in particolare all'interno di reti;
- c. misure di interesse pubblico preponderante finalizzate a garantire e promuovere la qualità e a sviluppare la formazione continua.

RS 419.11

<sup>1</sup> RS 419.1

<sup>2</sup> Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca può proporre al Consiglio federale le priorità tematiche per il periodo di sussidio coperto dal messaggio concernente la promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (periodo ERI).

### **Art. 3** Calcolo e durata degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari coprono una parte dei costi computabili delle prestazioni di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> Sono considerati costi computabili:

- a. le spese seguenti direttamente connesse alle prestazioni di cui all'articolo 2:
  1. le spese per il personale e per i posti di lavoro,
  2. le spese per il materiale;
- b. i costi *overhead*.

<sup>3</sup> L'entità degli aiuti finanziari dipende dall'interesse della Confederazione per la prestazione, dalle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dal richiedente e dal credito disponibile.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari sono versati per la durata di un periodo ERI.

### **Art. 4** Domanda

<sup>1</sup> La domanda di concessione di aiuti finanziari deve comprendere:

- a. informazioni sul richiedente:
  1. comprova dell'adempimento dei criteri di cui all'articolo 12 capoverso 2 LFCo e dell'articolo 1 della presente ordinanza,
  2. rapporto annuale e conto annuale approvato;
- b. informazioni sulla prestazione per la quale è richiesto un aiuto finanziario:
  1. descrizione dettagliata della prestazione, basata su misure e obiettivi ben definiti, realistici e chiaramente quantificabili e indicazione del budget necessario,
  2. comprova della necessità.

<sup>2</sup> La documentazione relativa alla domanda deve essere presentata alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) entro il 30 aprile dell'ultimo anno di un periodo ERI. La richiesta concerne il periodo ERI successivo.

<sup>3</sup> La SEFRI fornisce i moduli per la presentazione della domanda.<sup>2</sup>

<sup>4</sup> Se la SEFRI constata che diverse domande concernono prestazioni identiche o analoghe, essa le rinvia ai richiedenti sollecitandoli a coordinare tali prestazioni.

<sup>2</sup> [www.sbfi.admin.ch/formazione-continua](http://www.sbfi.admin.ch/formazione-continua)

**Art. 5** Decisione e accordo di prestazione

<sup>1</sup> La SEFRI decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari, alle condizioni, alla loro durata ed entità, nonché alle modalità di pagamento.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi in base ad accordi di prestazione.

**Art. 6** Resoconto

<sup>1</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari presentano alla SEFRI entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti documenti:

- a. rapporto annuale e conto annuale approvato;
- b. rapporto sul raggiungimento di obiettivi e traguardi intermedi prestabiliti;
- c. conteggio delle prestazioni fornite.

<sup>2</sup> La SEFRI fornisce i moduli per il resoconto.<sup>3</sup>

**Art. 7** Obbligo di comunicazione

<sup>1</sup> I beneficiari degli aiuti finanziari informano tempestivamente la SEFRI di ogni modifica sostanziale relativa alla loro organizzazione e di ogni eventuale rischio che gli obiettivi convenuti non vengano raggiunti.

<sup>2</sup> Le proposte su come fornire in altro modo le prestazioni convenute devono essere sottoposte alla SEFRI per approvazione.

**Sezione 2:****Aiuti finanziari per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti**

(art. 16 cpv. 2 LFCo)

**Art. 8** Obiettivi nazionali

<sup>1</sup> La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni, coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro, gli obiettivi nazionali concernenti l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. A questo proposito la SEFRI provvede al coordinamento con altri servizi federali interessati.

<sup>2</sup> Gli obiettivi nazionali vengono verificati ogni quattro anni.

**Art. 9** Programmi cantonali

<sup>1</sup> Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni.

<sup>3</sup> [www.sbf.admin.ch/formazione-continua](http://www.sbf.admin.ch/formazione-continua)

<sup>2</sup> I programmi cantonali vengono elaborati da un organismo designato dal Cantone. Questo organismo è anche responsabile del coordinamento con altri Cantoni e con la Confederazione.

<sup>3</sup> I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere coordinati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali di integrazione secondo l'articolo 55 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sugli stranieri.

<sup>4</sup> Nell'ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari.

#### **Art. 10**            Accordi di programma

<sup>1</sup> I programmi cantonali costituiscono la base degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1). Questi ultimi comprendono in particolare gli obiettivi di programma, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

<sup>2</sup> Un accordo di programma dura quattro anni, salvo che per il coordinamento con altri programmi cantonali non sia più indicata una durata diversa.

<sup>3</sup> Gli accordi di programma possono essere prolungati di un periodo una sola volta.

#### **Art. 11**            Aiuti finanziari ai Cantoni

<sup>1</sup> La SEFRI concede gli aiuti finanziari, di regola, sulla base di un accordo di programma di cui all'articolo 20a della legge del 5 ottobre 1990<sup>5</sup> sui sussidi.

<sup>2</sup> Per motivi di efficienza, gli aiuti finanziari possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali.

#### **Art. 12**            Ripartizione degli aiuti finanziari

La SEFRI stabilisce insieme ai Cantoni la chiave di ripartizione degli aiuti finanziari a favore dei programmi cantonali.

#### **Art. 13**            Entità massima degli aiuti finanziari

L'entità degli aiuti finanziari della Confederazione corrisponde al massimo alle spese sostenute dai Cantoni per un programma cantonale.

#### **Art. 14**            Resoconto e controllo

<sup>1</sup> I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un resoconto sull'impiego degli aiuti finanziari.

<sup>4</sup> RS 142.20

<sup>5</sup> RS 616.1

<sup>2</sup> Il resoconto riferisce segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi del programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite.

### **Sezione 3: Disposizioni finali**

**Art. 15**            Disposizione transitoria

Per il periodo ERI 2017–2020 le domande di cui all'articolo 4 possono essere presentate alla SEFRI entro il 31 gennaio 2017.

**Art. 16**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

24 febbraio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Johann N. Schneider-Amman

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

